

Trento, 22 dicembre 2011

## **Le nuove regole per i rimborsi delle polizze legate ai mutui si applicano anche ai contratti stipulati prima del 01/12/2010!**

### **Importante vittoria per i consumatori grazie al ricorso, accolto, del CRTCU all'Arbitro Bancario Finanziario**

Chi accende un mutuo per l'acquisto di un'immobile, di solito riceve dalla banca stessa diverse offerte per la stipula di polizze assicurative, oppure, la sottoscrizione di tali polizze è addirittura imposta contrattualmente dalla banca per ottenere il mutuo stesso. Si parla di polizze vita caso morte o polizze incendio-scoppio, che possono essere polizze i cui premi vengono corrisposti annualmente, oppure, come nel caso del signor Rossi, contratti pluriennali che prevedono il pagamento del premio in un'unica soluzione.

Il 26.01.2009 il signor Rossi ha acceso un mutuo ventennale per 146.000,00 €; su consiglio della sua banca ha stipulato anche una polizza vita caso morte, per proteggere gli eredi nel caso di sua morte. Nel caso in cui si dovesse verificare tale condizione il debito residuo verso la banca verrà pagato dalla compagnia assicuratrice. Il contratto firmato dal sig. Rossi aveva una durata di 20 anni e prevedeva il pagamento di un premio unico pari ad euro 5.616,00.

In marzo del 2011 il signor Rossi ha deciso di surrogare il mutuo per accenderne uno a condizioni migliori presso un'altra banca; pensava di disdire la polizza collegata, stipulata nel 2009, e di chiedere il rimborso della parte del premio versata e non usufruita. Questo per due motivi: primo perché il beneficiario della polizza risultava la "vecchia" banca, e secondo perché la polizza offerta dalla nuova banca era significativamente più conveniente e con maggiori garanzie.

Pertanto ha inviato la richiesta di rimborso del premio alla vecchia banca, per un totale di € 5.136,91. Questa però dopo aver rifiutato la richiesta del sig. Rossi gli ha riconosciuto unicamente la possibilità di cambiare il beneficiario della polizza, inserendo al posto della vecchia banca la nuova banca.

Per i contratti di mutuo con polizza assicurativa stipulati dopo il 1/12/2010 il problema non sussiste, perché sia in caso di estinzione anticipata del mutuo che nel diverso caso di surrogazione è obbligo delle banche e/o assicurazioni restituire la quota parte di premio unico non goduta.

**Con il ricorso del CRTCU, l'Arbitro Bancario e Finanziario ha stabilito, che tale rimborso spetti anche a coloro che hanno stipulato i contratti assicurativi pluriennali a premio unico legati al mutuo prima del 1/12/2010 (il provvedimento è pubblicato sul nostro sito [www.centroconsumatori.tn.it](http://www.centroconsumatori.tn.it)).**

“Un’importante risultato che interesserà molti consumatori” commenta Carlo Biasior del CRTCU “che va nel senso sia del rispetto della loro libertà di scelta che nell’ottica del risparmio in termini di minori costi dei servizi assicurativi, peraltro non obbligatori”.

Invitiamo i consumatori che si trovano nelle medesime condizioni a presentare innanzitutto richiesta di rimborso alla banca e in caso di diniego presentare senza esitazione ricorso all’ABF, con le forme e le modalità (molto semplici) tutte spiegate nel sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).

Il CRTCU è a disposizione per consulenza e assistenza in materia.